



L'OBBLIGO DI GREEN-PASS NEL LAVORO PRIVATO

**(D.L. n. 127/2021, in vigore dal 22
settembre 2021)**



Your partner in law.



ART. 3 DEL D.L. 127/2021

L'art. 3 del D.L. in commento prevede che i lavoratori del settore privato possono accedere ai luoghi di lavoro soltanto se possiedono ed esibiscono (su richiesta) il green-pass.

Tale obbligo trova applicazione a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021.

AMBITO DI APPLICAZIONE

L'obbligo di possesso ed esibizione del green – pass si applica a chiunque svolga, nel luogo di lavoro considerato, una qualunque attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni (dipendenti, lavoratori autonomi, collaboratori occasionali, fornitori di beni o servizi, stagisti etc.).

Sono, invece, **esenti** dal suddetto obbligo i **soggetti esclusi dalla campagna vaccinale** in base a certificazione rilasciata sulla base dei criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

OBBLIGO DI VERIFICA

- Ciascun datore di lavoro privato deve verificare che, nel luogo in cui viene esercitata la propria attività, facciano ingresso soltanto i lavoratori in possesso del green-pass e che costoro, su richiesta, lo esibiscano.
- Detto controllo, nei confronti di lavoratori c.d. «esterni», viene svolto sia dall'impresa presso cui si svolge l'attività, sia dal datore di lavoro.

ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI VERIFICA

Entro il 15 ottobre 2021, i datori di lavoro devono definire le modalità operative per organizzare le verifiche circa il rispetto degli obblighi di possesso ed esibizione del green-pass da parte dei lavoratori.

In ordine a tali modalità operative, la bozza in commento dispone che tali verifiche:

- possono essere realizzate anche «a campione»
- devono compiersi, prioritariamente e ove possibile, al momento di accesso ai luoghi di lavoro
- devono essere effettuate da **soggetti incaricati con atto formale dal datore di lavoro**
- devono essere effettuate in conformità alle **previsioni dettate con il D.P.C.M. del 17 giugno 2021, adottato in attuazione dell'art. 9, comma 10, D. L. 52/2021.**

SUGGERIMENTI OPERATIVI

Allo stato, in base all'attuale quadro di riferimento, è consigliabile che il controllo sul possesso del green-pass sia organizzato dalle imprese nel rispetto dei seguenti principi-chiave:

- Impiego dell'app «**VerificaC19**» sviluppata dal Ministero della Salute (cfr. All. 4 al D.P.C.M. del 17 giugno 2021)
- **Verifica quotidiana** prima dell'accesso in sede e con riferimento al **solo personale effettivamente presente** (con esclusione, quindi, dei lavoratori in ferie, permessi o malattia) – cfr. considerata parere Garante Privacy del 31 agosto 2021)
- Verifica dei soli dati necessari al controllo circa il possesso del green-pass (**principio di minimizzazione dei dati** – cfr. par. 12 parere Garante Privacy del 9 giugno 2021)

CONSEGUENZE PER IL LAVORATORE PRIVO DI GREEN PASS

I lavoratori che comunichino di non essere in possesso del green-pass o risultino privi dello stesso al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino a presentazione della certificazione verde, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Sul punto, il Legislatore prevede che:

- La suddetta assenza ingiustificata non ha conseguenze disciplinari
- E' fatto salvo il diritto del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro
- Per i giorni di assenza ingiustificata, non è dovuta retribuzione, né altri compensi o emolumenti comunque denominati

PER LE IMPRESE CON MENO DI 15 DIPENDENTI

- Il datore di lavoro, dopo il **quinto giorno** di assenza ingiustificata per mancato possesso del green-pass da parte del lavoratore, può disporre che quest'ultimo sia **sostituito con altra risorsa e sospeso**.
- Tale sospensione ha durata pari a quella del contratto stipulato per la **sostituzione**, **non può eccedere la durata di 10 giorni**, è rinnovabile per una sola volta e deve essere eseguita entro il termine del 31 dicembre 2021

SANZIONI AMMINISTRATIVE (1)

Per i datori di lavoro che (anche in alternativa):

- omettono di verificare il possesso e l'esibizione del green pass da parte di chi accede ai luoghi di lavoro
- non definiscono, entro il termine del 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle suddette verifiche

il D.L. prevede una **sanzione amministrativa** pecuniaria, irrogata dal Prefetto, compresa tra 400 e 1.000 Euro, di importo raddoppiato nel caso di violazioni reiterate.

SANZIONI AMMINISTRATIVE (2)

Per i lavoratori che, pur senza possedere e/o esibire il green pass, accedono comunque ai luoghi di lavoro violando l'obbligo di detenere la certificazione o eludendo i controlli, è prevista l'applicazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria**, irrogata dal Prefetto, compresa tra 600 e 1.500 Euro, di importo raddoppiato nel caso di violazioni reiterate.

In questo caso, è possibile avviare un procedimento disciplinare nei confronti del lavoratore.



Your partner in law.

Via Borghetto, 3
20122 – Milano

www.lexellent.it

+39 02 87 25 171

lexellent@lexellent.it

